

Seristudio S.p.A.

Via Alberogrosso n. 92

16044 – Cicagna (GE)

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Egregi Signori,

con riferimento alle informazioni, gli elaborati grafici, dati, conoscenze e documenti che riceveremo dalla società **Seristudio S.p.A.** (di seguito, la “**Società**”), nell’ambito del procedimento competitivo avviato per la cessione del ramo d’azienda di proprietà della stessa nel contesto della composizione negoziata della crisi ex artt. 12 e ss. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (“**CCII**”) dalla medesima intrapresa, e ai fini delle valutazioni necessarie alla formulazione di un’eventuale offerta di acquisto (di seguito, lo “**Scopo Concordato**”), con il presente, la sottoscritta _____, con sede legale in _____, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, p.e.c. _____, in persona del legale rappresentante _____ (di seguito, il “**Candidato**”), assume gli impegni di riservatezza e confidenzialità a protezione di tali informazioni, ai seguenti termini e condizioni (di seguito, l’“**Accordo**”).

Premettiamo di essere consapevoli che: (i) la cessione del ramo d’azienda avverrà nell’ambito della composizione negoziata della crisi e il suo perfezionamento sarà subordinato all’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), CCII, previo svolgimento di un procedimento competitivo e con salvezza dell’art. 2112 c.c.; (ii) ai sensi dell’art. 16, comma 6, CCII tutte le parti coinvolte nelle trattative sono tenute all’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative, obbligo che il presente Accordo integra e non sostituisce; (iii) l’accesso alle Informazioni Riservate e la partecipazione al procedimento competitivo sono subordinati alla preventiva sottoscrizione e trasmissione del presente Accordo.

Con il presente Accordo ci impegniamo a mantenere riservate e confidenziali le Informazioni Riservate (come di seguito definite) che ci verranno fornite in relazione allo Scopo Concordato. L’impegno di riservatezza viene assunto dalla nostra società, dai soci, dagli amministratori e dagli organi di controllo, nonché da tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti che vi partecipano e che verranno in possesso delle Informazioni Riservate. Il medesimo impegno si estende ai Rappresentanti Autorizzati come di seguito definiti.

1) Informazioni riservate.

Ai fini dell’Accordo, per “**Informazioni Riservate**” si intendono – indipendentemente dall’esistenza di diciture sui documenti che le contengono e fatto salvo quanto indicato dalle successive lettere (a), (b), (c) e (d) del presente Articolo – tutte le informazioni, gli elaborati grafici, i dati, le conoscenze ed i documenti ricevuti di qualsivoglia natura, nonché le eventuali informazioni, a titolo meramente esemplificativo, di natura legale, finanziaria, tecnica, commerciale, amministrativa o fiscale trasmesse in qualsiasi forma (anche oralmente), che ci saranno fornite, comunicate, inoltrate o messe a disposizione, da Voi direttamente e/o dai Vostri rappresentanti, dipendenti o consulenti e/o dall’Esperto indipendente nominato per il percorso di Composizione negoziata da Voi intrapreso. Costituiscono altresì Informazioni Riservate l’esistenza e il contenuto del procedimento competitivo e delle trattative in corso, l’accesso della Società alla composizione negoziata e le iniziative da questa assunte o programmate, l’identità dei soggetti coinvolti, il numero e il contenuto delle manifestazioni di interesse e delle offerte formulate dagli altri partecipanti, nonché l’esistenza e il contenuto del presente Accordo.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate – e rimarranno pertanto escluse dal nostro impegno di riservatezza – le informazioni:

(a) che nel momento in cui vengono a noi fornite siano già di pubblico dominio e/o che successivamente al ricevimento delle stesse da parte nostra, diventino di pubblico dominio per cause non connesse ad una violazione, anche solo colposa, dell’Accordo;

- (b) che erano legalmente in nostro possesso prima della sottoscrizione dell'Accordo, senza vincolo di riservatezza e senza che le stesse ci siano state comunicate, direttamente o indirettamente, dalla Società, dai suoi rappresentanti o consulenti o dall'Esperto indipendente;
- (c) che devono essere rese pubbliche per legge e/o per ordine di una competente pubblica Autorità, fermo il nostro obbligo di darVi, ove consentito, tempestivo preavviso scritto e di limitare la comunicazione a quanto strettamente necessario;
- (d) che siano da noi autonomamente sviluppate senza alcun utilizzo, diretto o indiretto, delle Informazioni Riservate, ovvero che ci siano legittimamente comunicate da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza nei Vostri confronti.

2) Impegno di riservatezza e confidenzialità.

In relazione alle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quanto espressamente consentito dal presente Accordo, ci impegniamo:

- (a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e riservate e ad adottare tutte le misure necessarie al fine di far sì che le stesse siano tenute nella più stretta e completa riservatezza;
- (b) a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a terzi e a non rilasciare, di nostra iniziativa, alcun annuncio che Vi riguardi, fatti salvi eventuali obblighi derivanti dalla legge ovvero da provvedimento dell'autorità pubblica;
- (c) a utilizzare le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente ai fini dello Scopo Concordato;
- (d) a non produrre né conservare copie, integrali o parziali, delle Informazioni Riservate, se non nei limiti di quanto strettamente necessario allo Scopo Concordato e a favore dei soli Rappresentanti Autorizzati;
- (e) a fronte di semplice richiesta scritta a restituire tutta la documentazione fornita da Voi ovvero procedere alla sua distruzione, dandovene conferma per iscritto; resta salva la facoltà di conservare una copia delle Informazioni Riservate ove imposto da obblighi di legge o regolamentari, nonché le copie generate automaticamente dai sistemi di back-up, che rimarranno in ogni caso soggette agli obblighi previsti dall'Accordo;
- (f) ad adottare, a tutela delle Informazioni Riservate, misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, non inferiori a quelle adottate per le nostre informazioni riservate di analoga rilevanza, e a limitarne l'accesso ai soli Rappresentanti Autorizzati sulla base del principio della strettamente necessaria conoscenza;
- (g) a non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità concorrenziali, né a nostro vantaggio né a vantaggio di terzi, in modo diverso da quanto strettamente funzionale allo Scopo Concordato;
- (h) a non inserire le Informazioni Riservate in sistemi di intelligenza artificiale generativa o in altri strumenti o piattaforme che ne comportino la comunicazione a terzi o l'utilizzo per l'addestramento di modelli, salvo Vostro previo consenso scritto.

Riconosciamo che la violazione degli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Accordo può determinare gravi danni nei Vostri confronti e, pertanto, ci impegniamo a mantenerVi indenni e manlevati da ogni danno e/o spesa in cui doveste incorrere in conseguenza della violazione – da parte nostra e/o dei nostri Rappresentanti Autorizzati – degli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo.

Ferma la risarcibilità del maggior danno, per ciascuna violazione degli obblighi assunti con il presente Accordo ci impegniamo a corrisponderVi, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00), restando in ogni caso salvo il Vostro diritto di agire per l'esecuzione in forma specifica e per l'ottenimento di provvedimenti inibitori e cautelari, anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e degli artt. 98 e ss. del D.Lgs. 30/2005.

3) Rappresentanti Autorizzati.

Le Informazioni Riservate potranno essere da noi comunicate esclusivamente a: (i) soci, amministratori, organi di controllo, dipendenti e collaboratori della nostra società; (ii) società da noi controllate, controllanti o soggette a comune controllo; (iii) consulenti legali, fiscali, contabili e tecnici, advisor finanziari, potenziali finanziatori e potenziali co-investitori; in ogni caso limitatamente ai soggetti per i quali la conoscenza delle Informazioni Riservate sia strettamente necessaria ai fini dello Scopo Concordato (di seguito, i “**Rappresentanti Autorizzati**”). Prima di ogni comunicazione informeremo i Rappresentanti Autorizzati della natura riservata delle Informazioni Riservate e li vincoleremo, per iscritto ovvero in forza di obblighi professionali di segreto, al rispetto di obblighi

di riservatezza non meno rigorosi di quelli previsti dal presente Accordo. A Vostra semplice richiesta Vi comunicheremo per iscritto l'elenco nominativo dei Rappresentanti Autorizzati che hanno avuto accesso alle Informazioni Riservate. Rispondiamo in via solidale, come di fatto proprio, di ogni violazione posta in essere dai Rappresentanti Autorizzati.

4) Divieto di contatto e di sollecitazione.

Per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, e salvo Vostro previo consenso scritto, ci impegniamo: (a) a non contattare, direttamente o indirettamente, dipendenti, clienti, fornitori, agenti, banche, altri finanziatori e creditori della Società in relazione allo Scopo Concordato, canalizzando ogni richiesta di informazioni o di incontro esclusivamente tramite i soggetti da Voi indicati e/o l'Esperto indipendente; (b) a non assumere, né sollecitare a dimettersi, i dipendenti e i collaboratori della Società di cui siamo venuti a conoscenza per effetto delle Informazioni Riservate, restando escluse le candidature spontanee e le risposte ad annunci rivolti al pubblico e non specificamente diretti a tali soggetti; (c) a non utilizzare le Informazioni Riservate per sollecitare o distogliere la clientela o i fornitori della Società.

5) Titolarità delle informazioni riservate.

Tutte le Informazioni Riservate rimarranno di Vostra titolarità e nel caso in cui decidessimo di non proseguire nelle trattative, sarà nostro obbligo restituirVi tutte le copie di documenti, le informazioni, gli elaborati grafici e i dati contenenti le Informazioni Riservate da noi ricevuti nell'ambito delle attività relative allo Scopo Concordato.

6) Privacy.

Il trattamento delle Informazioni Riservate si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento U.E. 679/2016. In particolare, il trattamento delle Informazioni Riservate avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza delle Informazioni Riservate medesime.

Le Informazioni Riservate che includano dati personali saranno da noi trattate in qualità di autonomo titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità dello Scopo Concordato, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione e adottando misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Ci impegniamo a non trasferire tali dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza Vostro previo consenso scritto, a limitarne l'accesso ai soli Rappresentanti Autorizzati e a cancellarli al venir meno delle finalità dello Scopo Concordato o su Vostra richiesta, salvi gli obblighi di conservazione di legge.

Prendiamo atto che i dati personali dei dipendenti e degli altri interessati saranno resi disponibili in forma aggregata o anonimizzata, salvo ove il dato individuale risulti strettamente necessario alle valutazioni connesse all'art. 2112 c.c. e agli adempimenti di legge relativi al trasferimento del ramo d'azienda.

7) Annunci.

Nessun annuncio relativo alle trattative e ad eventuali accordi successivi potrà essere da noi effettuato senza il Vostro previo consenso scritto. In nessun caso potremo utilizzare il Vostro nome e/o fare a Voi riferimento per comunicati commerciali e pubblicitari, compresa l'inclusione in liste di clienti, o per scopi promozionali, senza il Vostro previo consenso scritto.

8) Trasparenza del procedimento competitivo.

Autorizziamo espressamente la Società, i suoi consulenti e l'Esperto indipendente a comunicare la nostra identità, i termini della manifestazione di interesse e dell'eventuale offerta da noi formulata all'Esperto indipendente, al Tribunale competente e, nei limiti in cui ciò risulti necessario ai fini della verifica del rispetto del principio di competitività e della migliore soddisfazione dei creditori, ai creditori e alle altre parti interessate alle trattative.

Dichiariamo di agire in nome proprio e non per conto di soggetti non dichiarati e ci impegniamo a comunicarVi tempestivamente l'identità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, ci controllano, nonché l'eventuale esistenza di rapporti che ci qualificano come parte correlata dell'imprenditore, anche ai fini degli obblighi informativi dell'Esperto indipendente ai sensi dell'art. 16, comma 2, CCII.

9) Comunicazioni.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dall'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo p.e.c., con la ricevuta di "consegna", sempre che sia indirizzata come segue:

- se a **Seristudio S.p.A.**
Via Alberogrosso n. 92
16044 – Cicagna (GE)
Alla c.a. del legale rappresentante Roberto Deiana
p.e.c. direzione.seristudio@certpec.com
o @ e-mail roberto.deiana@seristudio.com
- se a _____
indirizzo _____
Città e Stato _____
p.e.c. _____
o @ e-mail _____

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di p.e.c. che sarà comunicato successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo in conformità alle precedenti disposizioni.

10) Durata degli impegni di riservatezza.

Gli obblighi contenuti nell'Accordo avranno effetto dalla data di sottoscrizione e per 36 (trentasei) mesi dalla stessa, indipendentemente dall'esito del procedimento competitivo e delle trattative, fermo restando che, in caso di perfezionamento della cessione in nostro favore, le previsioni del relativo contratto prevarranno su quelle del presente Accordo ove con esse incompatibili.

Resta in ogni caso fermo che: (i) per le Informazioni Riservate che costituiscono segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30/2005 gli obblighi di riservatezza permarranno senza limiti di tempo, sino a quando le stesse conservino i requisiti ivi previsti; (ii) restano salvi gli obblighi di riservatezza di fonte legale, ivi compreso quello previsto dall'art. 16, comma 6, CCII, nonché la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

11) Invalidità parziale e principio di conservazione.

Qualora qualsiasi clausola dell'Accordo dovesse essere ritenuta nulla o non più valida, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti previsioni, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

12) Esercizio dei diritti derivanti dall'Accordo.

L'eventuale ritardo o mancato esercizio di diritti o poteri ai sensi dell'Accordo non sarà da intendere come rinuncia ad essi, né il parziale esercizio degli stessi precluderà l'integrale successivo esercizio dei medesimi.

13) Divieto di cessione. Modifiche.

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né trasferito, in tutto o in parte, senza Vostro previo consenso scritto; gli obblighi da esso derivanti vincoleranno altresì i nostri successori e aventi causa. Ogni modifica o integrazione dell'Accordo dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.

14) Valore dell'Accordo.

L'Accordo ha il valore di semplice accordo di riservatezza, nulla di quanto ivi contenuto potrà essere interpretato quale vincolo a concludere qualsivoglia tipo di contratto o operazione.

Prendiamo atto che le Informazioni Riservate ci sono messe a disposizione nello stato in cui si trovano, senza che ciò comporti alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine alla loro completezza, accuratezza e aggiornamento, e che ogni valutazione sarà da noi condotta in via autonoma e sotto la nostra esclusiva responsabilità, con esonero della Società, dei suoi rappresentanti e consulenti e dell'Esperto indipendente da ogni responsabilità in ordine all'utilizzo che ne faremo.

Prendiamo altresì atto che la Società, sentito l'Esperto indipendente, si riserva ogni facoltà in ordine allo svolgimento del procedimento competitivo, ivi comprese quelle di modificarne termini e condizioni, prorogarne o anticiparne le scadenze, sospenderlo, revocarlo o non dare corso ad alcuna cessione, di condurre trattative parallele con più soggetti e di non selezionare alcuna offerta, senza che da ciò possa derivare in nostro favore

alcun diritto, indennizzo, rimborso di spese o pretesa a qualsivoglia titolo, e che il perfezionamento della cessione resta in ogni caso subordinato all'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII e alle condizioni ivi eventualmente stabilite. Ciascuna parte sopporterà i propri costi.

15) Legge applicabile - Foro competente.

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Genova.

Ove siate d'accordo con quanto sopra, Vi preghiamo di restituirci l'allegata copia della presente, da Voi siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per presa d'atto e accettazione dell'Accordo.

Resta inteso che l'accesso alle Informazioni Riservate e alla data room sarà consentito soltanto a seguito del ricevimento della presente, sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa e siglata in ogni pagina, trasmessa a mezzo p.e.c. entro il termine indicato nell'invito a manifestare interesse.

I migliori saluti

Il Candidato – (Società) _____

Il rappresentante legale

Sig. _____

Luogo e data _____

Per presa d'atto e accettazione Seristudio S.p.A.
in persona del legale rappresentante
